

DELIBERA AFFIDAMENTO INCARICO N. _____ DEL _____

**Scrittura Privata avente ad oggetto il Conferimento dell'Incarico Professionale
DISCIPLINARE D'INCARICO**

L'anno 2020 il giorno _____ del mese di _____ presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Viale della Vittoria n. 321, sono presenti il Dott. Mario Zappia, nella qualità di Commissario Straordinario, legale rappresentante pro-tempore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (P.I. e C.F. 02570930848), nominato con Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 696/2020 del 31/07/2020, e l'Avv. _____, del Foro di _____ nato a _____ il _____, e residente a _____ (C.F. _____) con studio in _____ nella via _____ email: _____ - PEC _____ e Partita IVA: _____ assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. _____ massimale _____ emessa da _____ con scadenza _____, nel prosieguo chiamato Avvocato

PREMESSO CHE

a) Il/la _____, rappresentato e difeso dall'Avv. _____, notificava in data _____ all'ASP di Agrigento _____ promosso avanti il/la _____ di _____ per _____ valore della causa _____;

b) Il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'ASP di Agrigento, dichiara quanto segue:

- di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;
- di avere ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui agli artt. n. 2, 3 del D. Lgs. n.56/2004 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette;

PRESTATO

Il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del D. Lgs.196/2003

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Efficacia delle premesse del disciplinare

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Conferimento ed oggetto dell'incarico

1. Il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'ASP, conferisce all'avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.
2. Il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'ASP, dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato che il grado di complessità della controversia è valutato come "Questione ordinaria", nonché dei costi prevedibili.
3. Il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'ASP, dichiara di essere stato informato dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del disciplinare;
4. L'Avvocato si impegna ad informare per iscritto l'ASP di Agrigento di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del disciplinare che determinano un aumento dei costi, valutando

anche l'opportunità dell'integrazione della difesa con altro collega;

5. L'ASP di Agrigento, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 Clausola risolutiva espressa

L'Avvocato incaricato si impegna a non assumere incarichi che possano risultare incompatibili con quello oggetto della presente convenzione né incarichi contro l'ASP di Agrigento dichiarando comunque di non aver negli ultimi 2 anni assunto alcun mandato contro l'ASP di Agrigento. L'inadempimento della presente obbligazione, o la mendace dichiarazione, da parte dell'Avvocato comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, liberando l'Azienda da ogni obbligo consequenziale.

Art. 4 Assenza di cause di incompatibilità

L'Avvocato dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica); dichiara altresì di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato giusto quanto previsto in proposito dalle vigenti norme di legge e dall'Ordinamento deontologico professionale.

Art. 5 Obblighi del professionista

1. L'Avvocato si obbliga ad aggiornare l'Ente sugli eventi legati allo svolgimento dell'incarico con allegazione degli atti processuali prodotti nell'interesse dell'Ente e comunque ogni sei mesi. Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro l'ASP di Agrigento per la durata del rapporto instaurato e comunque per i due anni successivi all'espletamento dell'incarico, a pena della risoluzione di diritto della presente scrittura privata ai sensi del precedente art. 3.
2. Il Professionista, se datore di lavoro e titolare di posizione assicurativa presso INAIL e INPS, dovrà comunicare la detta posizione con gli estremi identificativi onde consentire l'acquisizione del DURC. Il pagamento della fattura sarà in tal caso soggetto all'acquisizione del documento di regolarità contributiva.
3. L'Avvocato, come già precisato, dovrà costantemente tenere aggiornata l'Azienda sull'espletamento dell'incarico trasmettendo copia di tutti gli atti difensivi e delle singole attività svolte. A fine mandato, dovrà trasmettere copia del fascicolo di causa entro e non oltre venti giorni onde consentire la verifica delle attività svolte. Dovrà altresì esprimere parere motivato in ordine ad eventuale impugnativa successiva alla conclusione del procedimento.

Art. 6 Domiciliatari, ausiliari, consulenti ed investigatori.

1. Le parti concordano che l'Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità di domiciliatari, sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione, i cui compensi devono intendersi interamente compresi nell'onorario professionale con la presente scrittura pattuito.
2. L'Avvocato si impegna ad informare il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentate dell'ASP, della nomina di consulenti e/o di investigatori i cui compensi devono intendersi interamente compresi nell'onorario professionale come sopra precisato, se nominati o incaricati direttamente dall'avvocato come sua libera iniziativa in assenza di preventiva autorizzazione da parte del legale rappresentante dell'ASP di Agrigento.

Art. 7 Determinazione dell'incarico.

1. Tale incarico non comporta rapporto di impiego subordinato, ha natura di lavoro autonomo e, per quanto non previsto dal presente atto, è regolato dalle norme di cui al titolo II, libro V del C.C..
2. L'Avvocato svolgerà la prestazione in totale ampia autonomia organizzativa ed operativa negli

orari e con tempi che andrà autonomamente a determinare.

3. L'incarico avrà durata con decorrenza iniziale dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e termina con l'espletamento di tutte le attività in esso comprese.

Art. 8 Determinazione del compenso

1. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi riguarda:

- a) studio della controversia, costituzione in giudizio;
- b) esame e studio fase cautelare;
- c) esame fase istruttoria;
- d) fase decisoria;
- e) fase esecutiva;
- f) rimborso del contributo unificato e delle anticipazioni effettuate per diritti di cancelleria e spese di notifica, nonché di ogni altra spesa preventivamente autorizzata e rendicontata.

Sono esclusi gli oneri di segreteria, oneri di collaboratori, oneri di domiciliatari, consulenti e/o investigatori, i cui compensi devono intendersi interamente compresi nell'onorario professionale, come pattuito con la presente scrittura privata, se nominati o incaricati direttamente dall'avvocato come sua libera iniziativa in assenza di preventiva autorizzazione da parte del legale rappresentante dell'ASP di Agrigento;

2. Per la prestazione sopra descritta, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento si impegna a corrispondere all'Avvocato il compenso che, con la presente, viene stabilito nei limiti dei valori medi di cui alle tabelle del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, modificato con Decreto Ministeriale 08 marzo 2018 n. 37, che l'Azienda richiama per relationem quale parametro di commisurazione convenzionale dei compensi ai propri fiduciari, ridotti del 50% in ragione dello scaglione corrispondente al valore della causa e alla tipologia della controversia, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. il valore della causa corrisponde alla domanda formulata dalla controparte con l'atto introduttivo del giudizio e, se indicato con "valore indeterminato", viene inteso ordinariamente corrispondente al valore compreso tra €. 26.000,01 e €. 52.000,00. In via eccezionale, esclusivamente per quelle controversie ritenute di particolare importanza e complessità, avuto riguardo all'interesse sostanziale da tutelare, ai risultati che si intendono conseguire, e alla specificità della materia trattata, l'Azienda Sanitaria, all'atto di conferimento del mandato, si riserva espressamente la facoltà di attribuire i compensi corrispondenti al valore compreso tra €. 52.000,01 e €. 520.000,00.
4. Per le cause il cui valore della controversia nell'atto introduttivo è indicato in misura superiore ad €. 2.000.000,01, si applica la tabella corrispondente allo scaglione precedente, quindi da intendersi sempre quale valore compreso entro lo scaglione da €. 1.000.000,01 a €. 2.000.000,00, con applicazione, beninteso, dei parametri ivi indicati ridotti nella misura del 50%;
5. Trovano applicazione gli incrementi previsti dall'art. 4, commi 2 e 4, e, limitatamente ai giudizi penali, dall'art. 12, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, modificato con Decreto Ministeriale 08 marzo 2018 n. 37, precisando che, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, nel caso in cui la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto verrà ridotto del 20%. Il totale del compenso riconosciuto, maggiorato degli eventuali incrementi sopra citati, non può, comunque, superare l'importo totale delle fasi esposte al valore mediano del corrispondente scaglione, indicato nei parametri di cui alle vigenti tabelle approvate con il D.M. 55/14.
6. Non trovano applicazione tutte le altre ipotesi di incremento dei compensi previsti dal vigente D.M. 55/14 come, ad esempio, gli incrementi previsti per valore, natura e complessità della controversia, pregio dell'opera, complessità dell'affare, per la conciliazione giudiziale o

transazione della controversia, etc.

7. per le cause definite con esito favorevole per l'Azienda Sanitaria e con liquidazione giudiziale in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, al professionista verrà corrisposto esclusivamente l'importo liquidato in sentenza, detratti i costi per le spese vive, sostenute e anticipate dall'Azienda medesima, anche se non espressamente liquidate sotto qualunque denominazione (es. spese borsuali, contributo unificato etc).
8. In sede del conferimento del mandato l'Azienda Sanitaria corrisponde un acconto onnicomprensivo anche per la copertura delle spese iniziali, con riserva di procedere ad una successiva integrazione, qualora le spese documentate risultassero superiori all'acconto ricevuto. Le anticipazioni per il contributo unificato, per diritti di cancelleria, nonché quelle relative a richiesta di copie di atti giudiziari e a spese di notifica, di cui al precedente punto 1.lett. f), saranno, comunque, rimborsate a fine mandato se espressamente rendicontate e documentate;
9. Le indennità di trasferta (rimborso spese viaggio e alloggio) sono riconosciute solo relativamente ai procedimenti presso la Corte di Cassazione e saranno remunerate fino all'importo massimo di €. 300,00 (trecento/00), previa esibizione della relativa documentazione attestante la presenza in udienza ed il costo sostenuto.
10. La liquidazione del compenso verrà effettuata previa presentazione di apposita notula alla quale il professionista dovrà allegare una relazione ai sensi dell'art. 4 comma 5 del DM 55/14, come modificato dal DM 37/18, sull'attività svolta per ogni singola fase del procedimento e prioriscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo, e delle relative fasi concretamente espletate. Il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura (oppure nota di addebito).
11. L'importo di cui sopra comprende le eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto quanto spettante all'Avvocato, il quale non potrà nulla altro pretendere, né nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e causale estranea al rapporto d'opera professionale;
12. Il compenso, liberamente determinato come sopra fissato, è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.
13. La sottoscrizione della presente scrittura privata costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in essa contenute ed ha valore di comunicazione all'interessato del conferimento incarico.

L'Avvocato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per espressa approvazione delle singole clausole contenute nei seguenti articoli della presentescrittura privata:

- Art. 2, comma 2, nel quale *“il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'ASP, dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato che il grado di complessità della controversia è valutato come “questione ordinaria” nonché riguardo ai costi prevedibili;”*
- Art. 2, comma 3, nel quale *“Il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'ASP dichiara di essere stato informato dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del disciplinare;”*
- Art. 3 nel quale *“l'Avvocato incaricato si impegna a non assumere incarichi che possano risultare incompatibili con quello oggetto della presente convenzione né incarichi contro l'ASP di Agrigento dichiarando comunque di non avere negli ultimi 2 anni assunto alcun mandato contro l'ASP di Agrigento. L'inadempimento della presente obbligazione o la mendace dichiarazione, da parte dell'Avvocato comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456*

del codice civile, liberando l'Azienda da ogni obbligo consequenziale;"

- *Art. 4 nel quale "l'Avvocato dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica); dichiara altresì di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato giusto quanto previsto in proposito dalle vigenti norme di legge e dall'Ordinamento deontologico professionale;"*
- *Art. 5, comma 1, nel quale "l'Avvocato si obbliga ad aggiornare l'Ente sugli eventi legati allo svolgimento dell'incarico con allegazione degli atti processuali prodotti nell'interesse dell'Ente e comunque ogni sei mesi. Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro l'ASP di Agrigento per la durata del rapporto instaurato e comunque per i due anni successivi all'espletamento dell'incarico, a pena della risoluzione di diritto della presente scrittura privata ai sensi del precedente art. 3;"*
- *Art. 5, comma 2, nel quale "il Professionista, se datore di lavoro e titolare di posizione assicurativa presso INAIL e INPS, dovrà comunicare la detta posizione con gli estremi identificarvi onde consentire l'acquisizione del DURC. Il pagamento della fattura sarà in tal caso soggetto all'acquisizione del documento di regolarità contributiva;"*
- *Art. 5, comma 3, nel quale "l'Avvocato, come già precisato, dovrà costantemente tenere aggiornata l'Azienda sull'espletamento dell'incarico trasmettendo copia di tutti gli atti difensivi e delle singole attività svolte. A fine mandato, dovrà trasmettere copia del fascicolo di causa entro e non oltre venti giorni onde consentire la verifica delle attività svolte. Dovrà altresì esprimere parere motivato in ordine ad eventuale impugnativa successiva alla conclusione del procedimento;"*
- *Art. 6. comma 1, nel quale "le parti concordano che l'Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità di domiciliatari, sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione, i cui compensi devono intendersi interamente compresi nell'onorario professionale con la presente scrittura pattuita;"*
- *Art. 6. comma 2, nel quale "l'Avvocato si impegna ad informare il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentate dell'ASP, della nomina di consulenti e/o di investigatori i cui compensi devono intendersi interamente compresi nell'onorario professionale come sopra precisato, se nominati o incaricati direttamente dall'avvocato come sua libera iniziativa in assenza di preventiva autorizzazione da parte del legale rappresentante dell'ASP di Agrigento;"*
- *Art. 8, comma 2, nel quale "Per la prestazione sopra descritta, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento si impegna a corrispondere all'Avvocato il compenso che, con la presente, viene stabilito nei limiti dei valori medi di cui alle tabelle del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, modificato con Decreto Ministeriale 08 marzo 2018 n. 37, che l'Azienda richiama per relationem quale parametro di commisurazione convenzionale dei compensi ai propri fiduciari, ridotti del 50% in ragione dello scaglione corrispondente al valore della causa e alla tipologia della controversia, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;"*
- *Art. 8 comma 3, nel quale "il valore della causa corrisponde alla domanda formulata dalla controparte con l'atto introduttivo del giudizio e, se indicato con "valore indeterminato", viene inteso ordinariamente corrispondente al valore compreso tra €. 26.000,01 e €. 52.000,00. In via eccezionale, esclusivamente per quelle controversie ritenute di particolare importanza e complessità, avuto riguardo all'interesse sostanziale da tutelare, ai risultati che si intendono conseguire, e alla specificità della materia trattata, l'Azienda Sanitaria, all'atto di conferimento del mandato, si riserva espressamente la facoltà di attribuire i compensi corrispondenti al valore compreso tra €. 52.000,01 e €. 520.000,00."*

- Art. 8 comma 4, nel quale *“Per le cause il cui valore della controversia nell’atto introduttivo è indicato in misura superiore ad €. 2.000.000,01, si applica la tabella corrispondente allo scaglione precedente, quindi da intendersi sempre quale valore compreso entro lo scaglione da €. 1.000.000,01 a €. 2.000.000,00, con applicazione, beninteso, dei parametri ivi indicati ridotti nella misura del 50%;”*
- Art. 8 comma 5, nel quale *“ Trovano applicazione gli incrementi previsti dall’art. 4, commi 2 e 4, e, limitatamente ai giudizi penali, dall’art. 12, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, modificato con Decreto Ministeriale 08 marzo 2018 n. 37, precisando che, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, nel caso in cui la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto verrà ridotto del 20%. Il totale del compenso riconosciuto, maggiorato degli eventuali incrementi sopra citati, non può, comunque, superare l'importo totale delle fasi esposte al valore mediano del corrispondente scaglione, indicato nei parametri di cui alle vigenti tabelle approvate con il D.M. 55/14”.*
- Art. 8 comma 6, nel quale *“Non trovano applicazione tutte le altre ipotesi di incremento dei compensi previsti dal vigente D.M. 55/14 come, ad esempio, gli incrementi per valore, natura e complessità della controversia, pregio dell’opera, complessità dell’affare, per la conciliazione giudiziale o transazione della controversia, etc.”*
- Art. 8 comma 7, nel quale *“Per le cause definite con esito favorevole per l’Azienda Sanitaria e con liquidazione giudiziale in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, al professionista verrà corrisposto esclusivamente l’importo liquidato in sentenza, detratti i costi per le spese vive, sostenute e anticipate dall’Azienda medesima, anche se non espressamente liquidate sotto qualunque denominazione (es. spese borsuali, contributo unificato etc).”*
- Art. 8 comma 9, nel quale *“Le indennità di trasferta (rimborso spese viaggio e alloggio) sono riconosciute solo relativamente ai procedimenti presso la Corte di Cassazione e saranno remunerate fino all’importo massimo di €. 300,00 (trecento/00), previa esibizione della relativa documentazione attestante la presenza in udienza ed il costo sostenuto”;*
- Art. 8, comma 12, nel quale *“il compenso liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all’importanza dell’opera”.*

L’Avvocato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

La presente scrittura redatta in duplice originale è stata sottoscritta dall’ASP di Agrigento anche per ricevuta di copia.

L’Avvocato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L’Avvocato dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali alle dichiarazioni mendaci, che non sussistono cause di inconfirmità - ed incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39 dell’8.4.2013, impegnandosi a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39 dell’8.4.2013.

Tale dichiarazione è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.

Avv. _____